

STATUTO

"ARTEINSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIA LT VIA PASQUALE TESTA
24

Numero REA: LT - 79589

Codice fiscale: 01249930593

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n. 6172

STATUTO SOCIALE
della "ARTEINSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"
TITOLO I

Art. 1. Denominazione

È costituita una società cooperativa, a mutualità prevalente e senza scopo di lucro, denominata: "ARTEINSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" la quale sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, nonché dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice Civile e, ai sensi dell'art. 2519 C.C. 2° comma, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

Art. 2. Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Formia (LT) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. Potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'assemblea dei Soci.

Art. 4. Domicilio dei Soci

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

Art. 5

Scopo mutualistico

La società Cooperativa è a mutualità prevalente e, pertanto, nel presente statuto sono presenti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lettera a) del Codice Civile;
- b) il divieto di remunerazione degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lettera b) del Codice Civile;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale così come previsto dell'art. 2514, comma 1, lettera d) del Codice Civile.

La società Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e successive, opera nell'ambito del settore "A" e "B", non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 e legislazione successive.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo nazionale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle

responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Tende a potenziare le risorse locali e l'economia del territorio, utilizzando processi produttivi a basso impatto ambientale.

La Cooperativa sviluppa attività in favore delle persone socialmente svantaggiate al fine di diffondere la cultura della cooperazione e del mutualismo. Favorisce le pari opportunità tra i generi. Interpreta tutte le diversità etniche, sociali, culturali e religiose nel rispetto dei diritti umani. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, coopera attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all' apporto dei soci lavoratori - la gestione responsabile dell'impresa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma e in qualsiasi altra forma prevista per legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Su delibera dell'organo amministrativo, la Cooperativa può aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale, ed altri organismi economici e sindacali che si propongono attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) - servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) - Esercizi diversi - agricoli, industriali, artigianali, commerciali o di servizi, finalizzati all' inserimento di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991.

Nell'ambito delle attività di cui al punto a) la Cooperativa:

1. Persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi o attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di handicaps (psichici, fisici e/o sensoriali), tossico dipendenti ed ex, detenuti ed ex, immigrati e minori, nonché tutte le persone fragili e svantaggiate come definito dalla normativa vigente. Promuove l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell' attività economica e imprenditoriale, privilegiando l'inserimento lavorativo delle donne nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi. Promuove la cultura e la tutela dei diritti delle persone LGBT. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per proprio conto e di terzi:

- interventi di prevenzione: il raccordo tra i servizi territoriali per favorire

e determinare condizioni ed opportunità per l'effettiva realizzazione della persona; le iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo e di tempo libero per la soddisfazione delle esigenze anche relazionali e per prevenire fenomeni di emarginazione di soggetti o gruppi a rischio;

- l'acquisizione e la raccolta sistematica di tutti i dati riferiti al territorio, utili ad orientare la politica sociale e ad individuare gli obiettivi della programmazione socio-assistenziale, nonché ad organizzare ed attuare gli interventi rispondenti ai bisogni ed alle esigenze della comunità; l'attuazione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza delle risorse e della loro adeguatezza e rispondenza ed alla individuazione degli stati di bisogno, di emarginazione e di disadattamento nonché dei fattori di rischio;

- interventi di informazione, quali: l'attività diretta a fornire ai cittadini informazioni e consulenza per la conoscenza delle prestazioni e dei servizi sociali e sanitari, nonché degli altri servizi nei quali si esplica la vita sociale organizzata, anche al fine di consentirne una corretta ed adeguata utilizzazione; l'attività di informazione rivolta alla collettività o mirata a gruppi omogenei per interessi e problemi, per la conoscenza del territorio in termini di servizi e risorse disponibili;

- interventi di promozione sociale, quali: le iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettività e la crescita della sensibilità sui temi sociali e, in particolare, sui problemi della condizione minorile, femminile, dei soggetti a rischio di emarginazione, delle persone anziane e delle persone diversamente abili, stimolando la solidarietà allargata e la più ampia partecipazione; le attività di promozione, valorizzazione e raccordo delle organizzazioni non profit in termini di apporto sia culturale sia operativo; la promozione della cooperazione soprattutto tra i giovani per la gestione e l'autogestione dei servizi, con particolare riguardo a quella integrata con persone handicappate o a rischio di emarginazione, attraverso la gestione di corsi/laboratori di informatica, lingue, cucina, benessere, sartoria, artigianato, teatro, media, educazione ambientale, turismo responsabile, attività di animazione sociale e organizzazione di eventi interculturali di vario tipo;

- interventi di assistenza, riabilitazione e sostegno psicologico domiciliare e familiare, in favore di persone anziane o diversamente abili in condizioni di parziale, temporanea o totale non autosufficienza, nonché di nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva, finalizzata a favorire la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, ad elevare la loro qualità della vita e ad evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale;

- servizi di accoglienza, sostegno psicologico, assistenza, riabilitazione, formazione professionale, inserimento lavorativo di tossicodipendenti, alcolisti, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, minori in età lavorativa;

- i servizi di aiuto personale, diretti ai soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi, presidi ed ausili tecnici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione, prestati mediante interventi di sostegno alla persona per lo svolgimento delle normali attività quotidiane, nonché attraverso servizi di trasporto per fruizione di servizi propri e di

terzi, compreso l'accompagnamento scolastico per enti comunali e scolastici, interventi di integrazione sociale e di facilitazione comunicativa;

- i servizi di mensa sociale e i centri di accoglienza notturna, tesi a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in particolari gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale;
- i centri diurni, intesi come strutture polivalenti, di sostegno, di socializzazione, di aggregazione o di recupero, di tipo aperto, rivolte alla generalità degli utenti ed in particolare ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane autosufficienti, anche se parzialmente, alle persone diversamente abili ed ai soggetti a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale;
- servizi per la vacanza, rivolti a soggetti in età evolutive, alle persone anziane e alle persone diversamente abili, al fine di promuovere processo di socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica;
- servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale e/o sociale (PIS), aventi lo scopo di assicurare tempestivamente prestazioni socio-assistenziali a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, siano sprovvisti al soddisfacimento dei bisogni primari di vita;
- attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno.

2. Promuove, progetta, eroga, gestisce e controlla servizi di assistenza sanitaria, aventi scopi e finalità di prevenzione, informazione, diagnosi, cura intensiva, terapia, abilitazione e riabilitazione, attraverso l'opera di medici generici e specialisti, psicologi, infermieri, terapisti e personale parasanitario, destinando tali attività e servizi in favore di anziani, adulti, donne, giovani, adolescenti, pre-adolescenti, bambini, infanti, neonati e di chiunque altro abbia bisogno di ausili o di cure sanitarie di qualsiasi tipo a causa di difficoltà temporanee o permanenti dovute a malattie, menomazioni, dipendenze, svantaggi socio-culturali ed economici, maltrattamenti ed abusi, disabilità o handicap, e prestandoli in presidi ospedalieri, di lungo degenza o riabilitativi, tanto a ciclo continuo quanto solo diurno, ovvero nelle modalità ambulatoriali, domiciliari ed extramurali previste dalla legge, anche mediante l'utilizzo di stazioni mobili.

Rientrano tra tali attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di informazione, educazione, prevenzione e diagnosi precoce quali sportelli, corsi pre e post-parto, indagini di valutazione e misure di controllo dello stato di salute della popolazione, azioni di educazione e comunicazione con i soggetti a rischio, screening per la diagnosi prenatale;
- la conduzione di laboratori per le analisi cliniche e il monitoraggio della salute e dell'ambiente, con l'utilizzo dei più adeguati e moderni strumenti clinici e diagnostici disponibili sul mercato delle tecnologie sanitarie;
- l'assistenza domiciliare sanitaria e integrata, prestata da medici legali, neurologi, neuropsichiatri, ortopedici, dermatologi, dietologi, oncologi, geriatri, pediatri, psichiatri, otorinolaringoiatri, oculisti, dentisti, cardiologi, pneumologi, gastroenterologi, nefrologi, urologi, ginecologi, oltre che da infermieri generici e professionali, terapisti della riabilitazione, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti,

psicologi-psicoterapeuti, educatori, operatori socio-sanitari e qualsiasi altra figura professionale sanitaria e parasanitaria attinente;

- la conduzione di ambulatori per la diagnosi, la cura, la terapia e la riabilitazione, prestate e in tutte le discipline mediche e chirurgiche, anche attraverso l'erogazione di terapie alternative come, per esempio, la musicoterapia, l'arteterapia e la danzaterapia;

- la gestione dei servizi di diagnosi, cura, terapia e riabilitazione psichiatrica, quali centri di salute mentale, centri diurni socio-sanitari, comunità di convivenza, comunità alloggio, gruppi appartamento, comunità terapeutiche e residenze sanitarie in genere;

- la gestione dei servizi di diagnosi, cura, terapia e riabilitazione geriatrica, quali residenze sanitarie assistite e presidi di lungo degenza per pazienti non autosufficienti con gravi malattie invalidanti;

- la gestione dei servizi di diagnosi, cura e terapia per la disintossicazione dall'abuso di sostanze psicotrope, quali comunità, centri e ambulatori per il trattamento delle dipendenze da alcol e da stupefacenti, centri di ascolto, centri di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, centri di ricerca sulle nuove droghe. Realizzazione e gestione di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per la riabilitazione e la cura di persone in stato di dipendenza, nonché attività di consulenza, promozione, informazione e prevenzione in genere rivolta sia a singoli che a gruppi della comunità anche scolastica.

3. Promuove, progetta, eroga, gestisce e controlla servizi educativi con scopi e finalità di prevenzione, informazione, formazione, educazione e socializzazione, attraverso l'opera di pedagogisti, psicologi, educatori professionali, educatori senza titolo, assistenti all'infanzia con funzioni educative, ludotecari, animatori, assistenti di base ed altro personale addetto ai servizi educativi e ricreativi, qualificato e non, destinati alla generalità della popolazione ed in special modo ad anziani, adulti, giovani, adolescenti, pre-adolescenti, bambini, infanti, neonati e di chiunque altro abbia bisogno di aiuto e sostegno educativo. Rientrano tra tali attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione di asili nido, scuole materne e altre scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché servizi ausiliari di collegamento, assistenza scolastica rivolta ad alunni svantaggiati ed assistenza specialistica per handicap, interventi di sostegno e di aiuto alle persone, anche a domicilio, tramite la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi di tata familiare, baby sitting e baby parking e i servizi di orientamento e formazione scolastica, doposcuola, recupero formativo e scolastico, effettuati con personale qualificato;

- l'organizzazione e la gestione di scuole private per l'istruzione di ogni ordine e grado per adulti e minori, corsi di specializzazione, formazione, orientamento, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione anche in favore di adulti e di cittadini stranieri, immigrati ed extracomunitari, nonché di doposcuola e di quant'altro affine;

- la gestione di ludoteche, centri socio-educativi, centri di aggregazione giovanile, laboratori artistici, strutture di svago, ricreazione ed occupazione del tempo libero, in favore di soggetti in età evolutiva, volti alla promozione dei processi naturali di crescita individuale e sociale attraverso il gioco, il confronto tra pari, l'autodeterminazione e

l'autogestione.

4. Organizzazione di centri di accoglienza ordinaria e straordinaria per richiedenti asilo, nonché gestione di SAI (ex SPRAR) e di tutti i servizi rivolti ai richiedenti asilo che la legislazione italiana, nonché europea riterrà di istituire.

Nell'ambito delle attività di cui alla precedente lettera b), la Società promuove lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991. A tal fine la Società intende applicare il lavoro dei propri soci anche non svantaggiati, ai settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'edilizia e del commercio, oltre che dei servizi resi ad amministrazioni pubbliche, imprese private e singoli cittadini, per conto proprio e terzi, ivi compreso il turismo.

In particolare, i campi individuati sono i seguenti.

- gestione di farmacie e parafarmacie e vendita di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, di igiene ed affini, per l'infanzia e gli adulti;

- organizzazione e gestione di laboratori per la progettazione e produzione di cosmetici, integratori alimentari, dispositivi medici in compresse, capsule, polveri, liquidi e gel. Per quanto concerne il controllo di qualità, la gestione verrà affidata a laboratori esterni accreditati in grado di fornire dati analitici affidabili e ripetibili, al fine di determinare la titolarità dei principi attivi e la ricerca dei principali allergeni. Impianto, organizzazione e gestione di laboratori di analisi cliniche, chimiche ed alimentari.

- Zootecnica: gestione di canili ed altre attività e strutture destinate a cura, tolettatura, attività di pet therapy, assistenza, ricovero e sepoltura per animali, di ogni specie, (dog-sitting, cat-sitting) , gestione di servizi di ricerca, accalappiamento e custodia di animali, di smaltimento di carogne di animali, tutti effettuati in ogni genere e forma sia per conto di enti pubblici e privati sia per attività proprie; gestione di mattatoi privati e pubblici, di attività di allevamento, cura e macellazione di animali, di trattamento carni animali, pellami ed altri parti e tessuti animali, tutti effettuati in ogni genere e forma sia per conto di enti pubblici e privati sia per attività proprie, nonché commercializzazione di tutti i prodotti affini alle attività di cui al presente comma.

- Itticoltura: allevamento, produzione e vendita di pesci, nonché laboratori di trasformazione di prodotti ittici, crudo e cotto in genere, a fine della vendita e commercializzazione degli stessi.

- Artigianato: produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti composti in tutto o in parte da legno, stame, ceramica, sughero, carta e altri materiali. Apertura e gestione di lavanderie e sartorie. Attività connesse con progetti di artigianato che valorizzino i prodotti, le risorse e le materie prime del territorio finalizzate alla commercializzazione dei prodotti stessi.

- Commercio: vendita di prodotti multietnici e di interesse culturale/generale: gestione di negozi di prodotti alimentari e non alimentari, culturali, artigianali prodotti anche in paesi esteri. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, nonché tutte le attività connesse e finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.

- Ambiente/ Agricoltura: raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, anche speciali, ospedalieri, nocivi e pericolosi e di ogni altro genere, anche differenziata, per conto proprio e di Enti pubblici e privati; gestione di servizi rivolti alla tutela del patrimonio forestale, difesa del suolo, del mare, dei bacini idrici e per la salvaguardia da inquinamento. Attività di spazzamento dell'ambiente/ambiente urbano e del paese/città.
- Agricoltura: creazione e conduzione di aziende ed attività agrituristiche, agricole, per la coltivazione e la produzione di ogni varietà di tuberi, piante, colture e altro, di giardinaggio, di manutenzione e di sistemazione del verde e delle aree non edificate, agricole e forestali sia in proprio che per conto di Enti pubblici e privati. Costruzione e gestione di serre; orti; messa a coltura di oliveti in proprio e per conto terzi, produzione e vendita di olio ed olive e prodotti derivati; vendita di prodotti biologici ed attività connesse. Realizzazione di attività di divulgazione e di comunicazione nell'ambito agricolo, agroalimentare e forestale. Allevamento di lumache, produzione di funghi, tartufi e ortaggi in genere e commercializzazione degli stessi e dei prodotti derivati. Laboratorio di trasformazione di materie prime per la produzione di prodotti, conserve alimentari e per prodotti per l'igiene e per la bellezza della persona.
- Spazzamento, pulizia e sanificazione: gestione di servizi ed imprese di spazzamento, pulizia, lavaggio di autovetture e camion, di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, sia per conto proprio, nonché per conto o in favore di enti pubblici o privati.
- Mobilità: gestione di parcheggi e mobilità urbana, sia per attività proprie, che per conto di enti pubblici o privati, anche con strumentazioni, apparecchiature ed attrezzature meccaniche, elettriche, elettroniche e telematiche.
- Lavanderia e stireria e servizi complementari a questi.
- Cultura: gestione di servizi per la tutela di beni artistici, biblioteche, pinacoteche, musei ed archivi; servizi di progettazione, organizzazione, gestione ed attuazione di eventi, congressi, convegni, conferenze, meeting, workshop, seminari, mostre, fiere, mercati ed esposizioni per propri obiettivi e finalità per conto di enti pubblici e privati; promozione della costituzione di associazioni di promozione sociale e culturale.
- Editoria: redazione, stampa e diffusione di quotidiani, periodici, riviste, pubblicazioni di carattere economico, sociale, politico, storico, letterario, scientifico e quant'altro in genere attiene all'industria editoriale e giornalistica, tanto in modalità tradizionale e cartacea, quanto in modalità radiofonica, televisiva, telematica o attraverso altri mezzi innovativi.
- Spettacolo: servizi di progettazione, organizzazione, gestione e attuazione di cineforum, spettacoli, manifestazioni teatrali, canore e di massa, serate danzanti, discoteca ed ogni altra attività ricreativa;
- Turismo: istituzione e gestione di servizi per la vacanza, rivolti in particolare a soggetti in età evolutiva, anziani e portatori di handicap; servizi di turismo sociale, culturale e ricreativo, che prevedono organizzazione, progettazione e gestione di gite turistiche, soggiorni, vacanze termali, balneari, marine, lacustri, campestri, collinari, montane; attività volte a favorire l'incremento del turismo, in special modo dei giovani, degli studenti, dei disabili e degli anziani, anche sociale e popolare, soprattutto attraverso l'organizzazione, la gestione e

l'attuazione di campeggi, ostelli, villaggi turistici ed agrituristici, residence, pensioni, alberghi, trattorie, pizzerie, gelaterie, ristoranti, self-service, fast-food, bed and breakfast, bar, caffetterie, pub, birrerie, enoteche, wine bar, degustazioni, happy hour, tavola calda, stabilimenti balneari, discoteche, club montani, solarium, percorsi ed itinerari turistici, naturalistici, escursionistici, culturali e religiosi, pellegrinaggi e gite spirituali e religiose, impianti, strutture ed attrezzature sportive ed ogni altra iniziativa sportiva, ricreativa e socio-culturale. La gestione di locande, case vacanza e alloggi turistici, nonché tutte le soluzioni previste dalla normativa per la realizzazione di soluzioni innovative per l'accoglienza turistica alberghiera.

- Trasporti: gestione di servizi di trasporto di cose, quali autobotti, autocisterne, auto-spurgo, autotrasporto in genere, anche con autotreni ed autoarticolati e di carichi eccezionali, e trasporto di persone per conto proprio, nonché per conto od in favore di enti pubblici, scolastici o privati e relativa assistenza ai trasportati, sia sugli scuolabus che su ogni altro veicolo; tale servizio potrà essere svolto con automezzi di proprietà della Società o di altri soggetti.

Trasporti di prodotti di produzione della Società Cooperativa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pasti, prodotti alimentari e prodotti ittici.

- Refezione e ristorazione: gestione di centri cottura, mense, ristoranti, bar e di tutte le attività inerenti alla refezione ed alla somministrazione di pasti per conto di enti pubblici o privati, comprese le attività di catering.

- Manutenzione: esecuzione per conto proprio, nonché di Enti pubblici e privati, di lavori di manutenzione riguardanti i settori della falegnameria, dell'elettricità, dell'idrotermica, dell'idraulica, della stuccatura, della verniciatura, dell'elettronica, dell'informatica, della pavimentazione, della lucidatura, della muratura e qualsiasi altro servizio di manutenzione di mobili o immobili; gestione del servizio idrico e fognario, compresa la depurazione ed il trattamento degli scarichi e delle acque reflue, per conto di enti pubblici, privati e per attività proprie.

- Giardinaggio: attività del verde pubblico e del giardinaggio.

- Censimenti e riscossioni: servizi di rilevazione dati di qualsiasi tipo compresa la lettura di contatori di utenze ed i censimenti; gestione di servizi di bollettatura e riscossione di utenze di qualsiasi tipo; servizio di affissione e riscossione tributi per conto di enti pubblici, privati e per attività proprie, nonché recupero crediti nelle forme previste dalla vigente normativa.

- Pubblicità e informazione: progettazione, organizzazione e gestione di interventi nel settore dell'informazione pubblica e privata attraverso la realizzazione di servizi stampa e di propaganda, quali rassegne, comunicati e conferenze, condotti con l'ausilio di mezzi tradizionali o innovativi; servizi di progettazione grafica di marchi, loghi, carte intestate, buste, biglietti da visita, locandine, manifesti, poster e quant'altro necessario alla costruzione dell'immagine di enti, aziende, associazioni e liberi professionisti.

- Magazzinaggio: attività di facchinaggio, gestione di servizi ed attività di logistica, movimentazione e sistemazione, in scaffalature ed affini, di ogni tipo di merci.

- Sport e tempo libero: attività di divulgazione e promozione della pratica di ogni attività sportiva e di informazione e di sviluppo anche mediante la realizzazione e la gestione dei relativi impianti, propri o di terzi, come palestre, piscine, campi e strutture sportive in genere; promozione della costituzione di associazioni sportive di ogni genere anche con la società stessa collegate; formazione, promozione e gestione di squadre di calcio, tennis, nuoto e ogni altro sport, olimpico, paralimpico e non, invernale o estivo, outdoor o indoor, anche tra persone diversamente abili, in particolare minori e giovani; a tal proposito la società potrà promuovere ed organizzare gare, tornei, campionati, concorsi, feste ed ogni altra attività inerente allo sport in osservanza alle direttive delle singole federazioni e più in generale del Coni, cui potrà aderire; promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; organizzazione di squadre sportive per la partecipazione ad ogni tipo di evento sportivo nelle diverse discipline; indizione di corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi. Formazione e gestione di una squadra di calcio.

- Servizi statistici: progettazione, organizzazione e gestione di interventi, analisi, ricerche, studi, censimenti, osservatori finalizzati al monitoraggio delle condizioni sociali, economiche e culturali di campioni statistici o di popolazioni, anche tramite la costituzione di apposite agenzie, su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale.

- Amministrazione: servizi amministrativi, contabili, gestionali, di segreteria, di elaborazione e trattamento dati in qualsiasi maniera, analisi e ricerca, marketing, sondaggi d'opinione, di analisi, produttività ed organizzazione aziendale, tutti effettuati in ogni genere e forma sia per conto di enti pubblici e privati sia per attività proprie.

- Lotterie: promozione, elaborazione di progetti, istituzione, realizzazione e gestione di attività, iniziative e servizi, tutti nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, riguardanti lotterie, tombole, pesche, estrazioni, concorsi a premi e banchi di beneficenza.

- Informatica: servizi informatici ed informativi, gestiti per proprio conto o per conto di enti pubblici e privati, quali ad esempio: la programmazione di software gestionale, riguardante soprattutto i servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonché i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate; la progettazione e la conduzione di sportelli informativi, come call center e front-line, la promozione dei propri servizi, o di servizi affini ad essi collegati, con l'utilizzo di mezzi elettronici e reti telematiche; l'utilizzo di tecniche di marketing e di vendita telematiche ed elettroniche, come l'e-commerce e il trading on line.

Ai fine di supportare i soci lavoratori e gli stakeholders coinvolti nei processi di erogazione e di produzione dei servizi e dei beni innanzi citati, la Società si propone di realizzare le attività di:

- Raccolta fondi: organizzazione e gestione di attività di raccolta fondi per la promozione di specifiche iniziative della Cooperativa stessa e per altre organizzazioni ed enti, di diritto pubblico o privato, profit o non profit, tramite l'elaborazione e la redazione di progetti e richieste dirette o indirette di denaro, proprietà, crediti, beni materiali o quant'altro abbia

valore, offerto nell'immediato o promesso per il futuro, con l'intesa che ogni apporto venga utilizzato per scopi di solidarietà, promozione sociale e culturale.

- Selezione e reclutamento di personale: organizzazione e gestione di servizi per la raccolta e l'esame di domande di lavoro e la valutazione dei candidati lavoratori e volontari con tecniche di selezione e analisi delle competenze.

- Formazione e aggiornamento professionale: progettazione, organizzazione e gestione, con proprie risorse o attraverso l'utilizzo di contributi pubblici, comunitari, statali, regionali, provinciali o comunali, di corsi di aggiornamento professionale o riqualificazione di lavoratori occupati per supportare azioni di orientamento e qualificazione formativa, di alfabetizzazione, di consulenza alla creazione di impresa, di accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo dei destinatari rientranti nelle tipologie di svantaggio per l'inserimento nel mercato del lavoro, quali adolescenti e giovani in obbligo formativo, giovani uomini e donne con obbligo formativo assolto ma inoccupati, disoccupati o inattivi, soggetti appartenenti a fasce deboli, con particolare riferimento a donne e uomini diversamente abili, donne e uomini extracomunitari e nomadi, adolescenti e giovani con problemi di apprendimento o a rischio di devianza in carico ai servizi sociali territoriali o al privato sociale o con provvedimenti della magistratura, che hanno abbandonato gli studi e sono in condizione di precarietà lavorativa, tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti da droghe e da alcool, sieropositivi, persone coinvolte dal fenomeno delle nuove povertà, persone che intendono uscire dal circuito della prostituzione, donne e uomini detenuti ed ex detenute, altre persone che rischiano l'esclusione sociale come profughi, richiedenti asilo e rifugiati politici.

- Promuovere ed elaborare progetti per l'istituzione, la realizzazione e la gestione di attività, iniziative e servizi, tutti nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, riguardanti: l'accesso a finanziamenti di ogni tipo e tutte le altre opportunità ed attività inerenti il lavoro e l'occupazione su scala locale, nazionale, europea ed internazionale, di interscambio con enti pubblici e privati, con l'estero, anche di informazioni, risorse, tecnologia e know-how tanto più nel quadro della gestione di programmi comunitari dell'Unione Europea, dei singoli Ministeri e Dipartimenti, delle Regioni, delle Province e degli Enti Locali;

- l'istituzione di agenzie, uffici e sportelli di intermediazione e incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, sia in forma di centri e unità informagiovani ed informalavoro, sia per il collocamento ordinario, sia per il lavoro interinale, di attività di lavoro a domicilio e di telelavoro;

- la creazione di enti, agenzie e uffici per studi e ricerche sociologiche ed economico-giuridiche con particolare riferimento al mercato del lavoro;

- predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto di specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- promuovere la fondazione di comitati e associazioni, riconosciute e non,

tra genitori, parenti ed amici di persone in condizioni di svantaggio sociale di qualsiasi natura;

- svolgere attività di studio, ricerca e indagine sulle condizioni economiche, sociali e culturali su scala locale, regionale e nazionale;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, eccetto che per la promozione, lo sviluppo, la progettazione, l'istituzione e la gestione di attività, quali agenzie, filiali, sportelli ed altri servizi, nelle forme consentite dalla vigente normativa, connessi ed inerenti ad Istituti di Credito Etico, costituiti ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, dei Regolamenti del Ministro del Tesoro emanati con Decreti 18 marzo 1998 nn. 144 e 161 e dell'Autorizzazione del Governatore della Banca d'Italia del 20 novembre 1998, in forma di "Banca Etica Società Cooperativa", ed a Mutue Auto Gestione (MAG), che da oltre un ventennio finanziano lo sviluppo della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, i quali Istituti abbiano finalità di trasparenza ed eticità sia nella raccolta del risparmio sia nell'impiego del denaro, e scopi morali, sociali ed educativi, così specificati:

- a. educare chi riceve il credito a sviluppare le competenze, le capacità, l'autonomia necessaria ad emanciparlo dalla miseria e ad acquisire la responsabilità sociale ed economica;

- b. creare reti di reciproca conoscenza e di solidarietà sociale ed economica tra i fruitori ed i risparmiatori del credito.

- assumere, in qualsiasi forma consentita e ove ciò si reputerà conveniente per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie, partecipazioni o interessenze in altri enti economici e non, che abbiano scopi analoghi a questa.

- Promuovere la costituzione di società o associazioni temporanee di imprese, al fine dell'assunzione delle loro responsabilità contrattuali nell'affidamento ed esecuzione dei lavori.

- Assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e non, nonché lo sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione;

- favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di solidarietà sociale;

- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o

all'ammodernamento aziendale anche ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

- effettuare la stesura e la certificazione dei progetti per conto di enti promotori e gestori di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità;
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies C.C. e reti d'impresa;
- gestire a fini sociali beni ed imprese confiscati alle mafie e ad altre organizzazioni criminali.
- sottoscrizione con il Tribunale ed il Ministero di Grazie e Giustizia per lavori di pubblica utilità;
- concorrere ad aste pubbliche e private nonché licitazioni private e d altre;
- istituire e gestire, anche indirettamente, cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali e agricole, industriali, artigianali, commerciali e non;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici e privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma ad Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali e culturali ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo Stato e gli altri Enti pubblici, in proprio e in associazione con altri enti nonché Cooperative, qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Società.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società potrà altresì cedere o far gestire a enti pubblici o privati o società pubbliche o private il proprio patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Nei limiti e secondo le modalità previste delle vigenti normative di legge, la Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra menzionate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III

I soci

Art. 6.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all' ammontare delle quote sottoscritte.

Possono altresì diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7.

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora la società sia costituita di un numero di soci inferiore a nove.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. ai sensi dell'art. 2522 del C.C., essa deve essere costituita esclusivamente da persone fisiche.

I soci si distinguono in:

- 1) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- 2) soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente;
- 3) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8.

Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 del Codice Civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella determinata

dall'organo amministrativo in apposito regolamento.

I soci speciali godono dei diritti e devono adempiere ai doveri che pure verranno più dettagliatamente indicati nel regolamento da emanarsi.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità di legge e del presente Statuto.

Art. 9.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo con i seguenti dati:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- 2) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- 3) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- 4) motivo della richiesta e categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- 5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

Art. 10.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo. L'eventuale diniego deve essere motivato.

Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota minima sociale sottoscritta e la tassa di ammissione, nonché, a titolo di sovrapprezzo, un ulteriore importo da determinarsi dall'organo di amministrazione per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota minima sociale sottoscritta, della tassa di ammissione, del sovrapprezzo e di quanto altro dovuto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

Art. 10 bis

È fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell'organo di

amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Società Cooperativa. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate o collegate.

TITOLO IV

Recesso - Decadenza - Esclusione

Art. 11.

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 C.C, può recedere il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e provvedere nei modi e tempi di cui all'art. 2532 C.C. sopra citato.

Art. 13.

La decadenza è pronunciata dall'Organo di amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità.

Art. 14.

L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dall'art. 2533 C.C. e chi nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti C.C..

Art. 15.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16.

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versate come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della Legge 59/1992. Il pagamento deve essere fatto allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 17.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

Gli eredi potranno comunque subentrare nella quota del socio defunto purché abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, in tal caso, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la

qualità di socio o lo rappresenterà di fronte alla società.

Art. 18.

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 16 e 17. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art. 19.

In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente a eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 19bis

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari.

Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della società cooperativa. L'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo. Per quanto riguarda le modalità ed i termini delle retribuzioni dei soci, nonché per ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci lavoratori verrà predisposto un opportuno regolamento interno, che dovrà essere approvato dalla Assemblea dei soci.

TITOLO V

Patrimonio Sociale

Art. 20.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote di valore minimo o nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie, tra le quali quella per sovrapprezzo quote;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti o in conformità a norme di legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 21.

La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta. Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

Art. 22.

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 23.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi degli artt. 2478/bis e 2364 C.C., salva la possibilità di un maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società evidenziando le condizioni di prevalenza mutualistica.

Ristorni

Spetta all'Organo amministrativo fissare i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi e da evidenziare in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'art. 2545 -sexies C.C..

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori similari, destinandolo come segue:

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale ordinaria;
- 2) una quota di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) una quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla Cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- 4) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. L'aumento percentuale determinato dall'Assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

di impiegati, calcolato dall'ISTAT;

5) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, Legge 904/1977 destinato a fini mutualistici.

L'assemblea può sempre deliberare che l'intero utile, dedotte le quote destinate ai precedenti punti 1) e 2), venga devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, Legge 904/1977.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 24.

Sono organi sociali della società cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci o il Sindaco Unico, quando previsto.

Assemblea dei soci

Art. 25.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto successivamente, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Art. 26.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale se nominato;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti, che contrari.
- Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione.

La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 28

Le assemblee sono convocate dall'organo di amministrazione e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima, e occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica o altri mezzi simili), all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio purché si abbia la certezza della ricezione da parte del socio. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 29.

Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedono uno o più consiglieri di amministrazione o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 30.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso scritto comunicato con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto (raccomandata, fax, e-mail, lettera firmata per accettazione, etc.) almeno otto giorni prima dell'adunanza. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto. Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La

rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 31.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C. nei quali occorre il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 32.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti o quando trattasi di argomenti riguardanti alcuno dei soci o dei sindaci.

É vietato il voto segreto.

Organo di amministrazione

Art. 33.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri anche non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Il consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina anche il compenso annuo.

I Consiglieri di Amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli 2373, 2392 e 2394 C.C..

I Consiglieri di amministrazione che si spostano per motivi di esercizio hanno diritto al rimborso spese. Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere loro corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del Consiglio a cui partecipano.

Art. 34.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri di

amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di due terzi (2/3) dei componenti e a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole del Collegio sindacale, se nominato.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il Consiglio.

Art. 35.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri oppure il Collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito al domicilio almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire al domicilio dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Amministrazione e Rappresentanza

Art. 36.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per Statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della Società Cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni.

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà dello stesso di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Spetta anche al Vice Presidente o ai Consiglieri delegati se nominati.

Organo di controllo

Art. 37.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 C.C., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o da un Sindaco Unico eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina, altresì, il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale od il Sindaco Unico restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci o del sindaco unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo viene ricostituito.

Se nominato il Collegio Sindacale, in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria, l'eventuale scelta tra Collegio Sindacale e Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci.

Si applica l'art. 2477 C.C..

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, purché ciascun partecipante possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del medesimo organo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, che avrà la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

TITOLO VIII

Scioglimento - Liquidazione

Art. 38.

In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze stabilite nell'art. 28, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci o loro delegati, stabilendone i poteri.

Art. 39.

In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la previsione dell'art. 2514, lettera d) del Codice Civile.

Art. 40.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere osservate.

TITOLO IX

Clausola compromissoria

Art. 41.

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'Arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO X

Disposizioni generali finali e transitorie

Art. 42.

Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo e il trattamento economico dei soci e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea.

Art. 43.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste dal Codice Civile, dalle leggi speciali, nonché da ogni altra disposizione di legge.

Firmato:

Patrizia MARCIANO

JACOPO RICCIOTTI NOTAIO